

## Settore Finanziario - Servizio Tributi

Servizio conferito all'Unione della Romagna Faentina dall'1.1.2017 Convenzione Rep. n. 389 del 23/12/2016

# RIOLO TERME



**GUIDA INFORMATIVA**

**2024**



### Scadenze pagamento:

**Acconto 17 giugno 2024**

**Saldo 16 dicembre 2024**

#### Premessa:

La Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC), eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Con questa nuova norma in vigore dal 1.1.2020, il legislatore ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili (IMU).

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).

L'imposta si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.

#### Riferimenti :

- Delibera IMU: CC n. 38 del 27/12/2023
- Regolamento IMU CC n. 30 del 08/9/2020
- Regolamento delle Entrate Tributarie comunali CC n. 5 del 26/02/2024



Calcolo IMU24

**Sul sito istituzionale del Comune viene messo a disposizione dei contribuenti uno strumento di calcolo semplice, che consente in pochi passaggi di determinare l'importo da versare per il 2024.**

Si ricorda che, diversamente dalle imposte sui redditi, l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente.

Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

- BASE IMPONIBILE
- MESI DI POSSESSO
- PERCENTUALE DI POSSESSO
- ALIQUOTA DI RIFERIMENTO
- DETRAZIONI SPETTANTI

Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno, per il calcolo dell'imposta si dovrà effettuare il conteggio in base ai mesi e considerare per ciascun mese la situazione che si è protratta per almeno 15 giorni.

Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti: i dati catastali richiesti sono comunque reperibili presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio, che fornisce altresì un servizio online gratuito per la consultazione delle rendite catastali accedendo con SPID <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>

La procedura di calcolo IMU ON LINE permette:

- di calcolare l'imposta dovuta per il 2024 sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;
- di visualizzare e stampare un prospetto di riepilogo degli immobili dichiarati;
- di visualizzare e stampare il proprio modello di versamento F24 con i codici tributo da utilizzare;
- di calcolare gli importi dovuti per ravvedimento in caso di mancato o tardivo pagamento dell'acconto.

Si precisa che il contribuente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24: la procedura di calcolo infatti utilizza esclusivamente i dati dichiarati e non effettua controlli sulla loro validità. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione alle informazioni inserite per evitare di versare un importo errato. E' bene consultare attentamente le pagine informative presenti sul sito internet del Comune.

**MODALITA' e SCADENZE VERSAMENTO 1^rata 17 giugno 2024 - 2^ rata al 16 dicembre 2024**

L'IMU deve essere versata in due rate con apposito modello F24, con scadenza il 17 giugno 2024 per l'acconto e il 16 dicembre 2024 per il saldo. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.

Chi non provvederà a versare l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

**Si ricorda che il codice catastale del Comune di RIOLO TERME è H302****Come pagare?**

- tramite il mod. F24 , che è gratuito ed è reperibile presso tutti gli istituti di credito e gli uffici postali e consente la compensazione del debito relativo a tale imposta con crediti tributari o previdenziali di altra origine.
- in via telematica, qualora si disponga di un conto bancario online, oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti e consulenti fiscali in genere).
- per i residenti all'estero (AIRE), tramite modello F24, oppure tramite bonifico: sul conto di Tesoreria comunale: IBAN: IT 73D 05080 21099 T20990000009 BIC: IMCOIT2AXXX per la quota spettante al COMUNE sul conto Bankitalia: codice Bic: BITAITTRENT. Iban: IT02G01000032453480061058000 per l'eventuale quota erariale (se si possiedono fabbricati di categoria "D").

**ARROTONDAMENTO e IMPORTI MINIMI TRIBUTI**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'importo minimo per il versamento Imu per il Comune di Riolo Terme è di € 12,00 riferito al tributo DOVUTO per l'intero anno di imposta.

**ALIQUOTE e DETRAZIONE in vigore anno 2024: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 27/12/2023:**

<b>Tipo aliquote</b>	<b>Misura</b>
Per tutti gli immobili non compresi nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile a quelle espressamente sotto elencate (esempio: unità immobiliari adibite ad abitazioni e relative pertinenze non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione, ovvero locate a libero mercato.	<b>1,06</b> per cento
Unità immobiliari adibite ad <b>abitazione principale</b> dei contribuenti classificate nelle <u>categorie catastali A/1, A/8, A/9</u> e relative pertinenze (classificate in categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria). Confermata la detrazione di legge pari a <b>€ 200,00</b> rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011;	<b>0,55</b> per cento
Unità immobiliari concesse in locazione <b>a titolo di abitazione principale e relative pertinenze</b> sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati). Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, in luogo di quella ordinaria del 1,06 per cento, si dispone l'obbligo per il contribuente di presentazione della dichiarazione, su apposito modello predisposto dal Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto, a pena di decadenza dal beneficio, allegando copia del contratto di locazione regolarmente registrato per le nuove locazioni. Le eventuali variazioni (rinnovi, cessioni, risoluzioni, etc.) devono essere necessariamente comunicate entro lo stesso termine previsto per il pagamento del saldo;	<b>0,83</b> per cento <i>(Imposta ridotta al 75% Art. 1, commi 53 e 54 Legge n. 208 /2015)</i>
Unità immobiliari concesse in uso gratuito (comodato) ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, in luogo di quella ordinaria del 1,06 per cento, si dispone l'obbligo per il contribuente di presentazione della dichiarazione, su apposito modello predisposto dal Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto, a pena di decadenza dal beneficio. <b>Verificare inoltre se sussistono le condizioni per l'applicazione della riduzione dell'imponibile del 50%. Il contribuente che si avvale della suddetta riduzione attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU 2023 entro il 30/06/2024 compilando il campo "annotazioni" con i riferimenti del comodatario e del contratto di comodato, di cui si consiglia di allegare copia.</b>	<b>0,96</b> per cento <i>(Imposta ridotta al 50% art.1, comma 53 Legge n.208/2015)</i>

Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B, alle categorie catastali del gruppo D, alle categorie catastali del gruppo C diverse dalle pertinenze di abitazioni e <b>utilizzate a fini produttivi</b>	<b>0,96</b> per cento
<b>Terreni agricoli</b>	<b>0,96</b> per cento
<b>Aree Fabbricabili</b>	<b>1,06</b> per cento
Fabbricati strumentali agricoli come definiti dall'art.9, co.3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 art. 13 DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011	<b>0</b> per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0</b> per cento

#### BASE IMPONIBILE:

**Per i fabbricati** è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% sulla quale applicare i seguenti coefficienti:

Categorie catastali	Coefficienti
Categoria A (ad esclusione dell'A/10) e C/2, C/6 e C/7	160
Categoria B e C/3, C/4 e C/5	140
Categoria A/10	80
Categoria C/1	55
Categoria D (ad esclusione del D/5)	65
Categoria D/5	80

**Per le aree edificabili** è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione. Il valore venale dell'area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente avvalendosi di un tecnico di fiducia. Ai sensi dell'art.2, co 1, lett.b) del D.Lgs. 504/1992, nonché sulla base di quanto disposto dall'art. 4, co 5, lett. a) del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge 44/12 e ss.mm. ed ii., i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, non si considerano edificabili ai fini IMU. Pertanto, la base imponibile potrà essere calcolata prendendo a riferimento il reddito dominicale catastale, come previsto per i terreni agricoli, anziché il valore di mercato.

**Per terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% su cui applicare i seguenti coefficienti:

Tipologia TERRENI AGRICOLI:	Coefficiente
<b>Terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti (CD) ed Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola</b>	<b>ABROGAZIONE</b>
<b>Terreni posseduti da altri soggetti</b>	<b>135</b>

Il Comune di RIOLO TERME è classificato:

- nell'Elenco ISTAT come "COMUNE PARZIALMENTE MONTANO";
- nell'Allegato 0A al D.L. n. 4/2015 come COMUNE PARZIALMENTE MONTANO (PM).

Tipologie di immobili IMPONIBILI IMU:	Codici Tributo IMU	Codice catastale Riolo Terme
Abitazioni principali, SOLO se iscritte nelle <b>categorie catastali A/1-A/8-A/9</b> e relative pertinenze	3912	H302

Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai CD e IAP	3914	H302
Aree fabbricabili	3916	H302
ALTRI fabbricati	3918	H302
Immobili gruppo catastale D (per l'IMU ad aliquota base spettante allo Stato 7,6 per mille)	3925 Stato	H302
Immobili gruppo catastale D (per l'eccedenza di aliquota spettante al Comune )	3930 Comune	H302

### **LA DICHIARAZIONE IMU**

Per tutte le variazioni intervenute nel corso del 2023, è possibile presentare la dichiarazione IMU entro il 1 luglio 2024.

Per scaricare il modello e le istruzioni della dichiarazione :

<https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Decreto-direttoriale-29-luglio-2022-approvazione-modello-dichiarazione-IMU-IMPI/>

**Si ricorda inoltre che:**

**E' prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU:**

- per gli immobili concessi con contratto registrato in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitore>figlio e figlio>genitore), in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- per gli immobili con vincolo di interesse storico artistico di cui all'art 10 del D.Lgs n. 42/2004;
- per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili (le modalità e condizioni per accedere alla riduzione sono definite nel vigente Regolamento Imu art. 4).

**E' prevista l'aliquota ridotta al 75 per cento:**

- per le unità immobiliare concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinente sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 co. 3 e 4 L.431/98 (contratti concordati) .  
**Aliquota 8,3 per mille, ridotta per legge al 75% → aliquota 6,22 per mille** per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica del locatario;  
**Aliquota 10,6 per mille, ridotta per legge al 75%→ aliquota 7,95 per mille** per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale in mancanza di residenza anagrafica del locatario.

Per queste tipologie di contratti è necessaria l'attestazione bilaterale di rispondenza del contratto a quanto previsto dal DM 16/01/2017, come definita dall'accordo territoriale, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali IMU.

N.B. Per coloro che negli anni precedenti hanno già consegnato la comunicazione e non hanno subito variazioni, si intende già assolto l'obbligo di dichiarazione.

### **Per informazioni:**

SERVIZIO TRIBUTI RIOLO TERME – VIA ALDO MORO, 2

TEL 0546 77407 [pec@cert.romagnafaentina.it](mailto:pec@cert.romagnafaentina.it)

Referente: **COLELLA STEFANIA**: e-mail [stefania.colella@romagnafaentina.it](mailto:stefania.colella@romagnafaentina.it)